

ELEZIONI DELLE AUTORITÀ COMUNALI PER IL QUADRIENNIO 2019-2022

INOLTRO DELLE LISTE DEI CANDIDATI

1. Date delle elezioni

A norma dell'art. 20 della Costituzione comunale e dell'art. 6 della Legge sull'esercizio dei diritti politici, le date delle elezioni delle Autorità comunali per il quadriennio 2019-2022 sono fissate come segue:

- | | |
|---|--|
| - Podestà e Consiglieri comunali Eventuale ballottaggio | <u>23 settembre 2018</u> 21 ottobre 2018 |
| - Giunta comunale - Consiglio scolastico - Commissione di gestione Eventuale ballottaggio | <u>25 novembre 2018</u> 16 dicembre 2018 |

2. Numero dei seggi da occupare

A mente delle rispettive norme costituzionali sono da eleggere:

Giunta comunale (art. 23 della Costituzione comunale):

16 membri così ripartiti fra le frazioni:

| | Principali | Supplenti |
|----------------|------------|-----------|
| - Borgo: | 7 seggi | 4 seggi |
| - Aino: | 3 seggi | 2 seggi |
| - Campiglioni: | 2 seggi | 1 seggio |
| - Prada: | 2 seggi | 1 seggio |
| - Le Prese: | 2 seggi | 1 seggio |

Ogni frazione elegge un numero di supplenti pari alla metà dei membri principali di Giunta. Nel caso in cui la divisione non dia un numero intero, il numero di supplenti viene arrotondato al numero intero immediatamente superiore.

Consiglio comunale (art. 31 della Costituzione comunale):

- Il Podestà
- 4 Consiglieri comunali

È possibile la doppia candidatura quale Podestà e Consigliere comunale.

Consiglio scolastico (art. 43 della Costituzione comunale) e **Commissione di gestione** (art. 46 della Costituzione comunale):

- 5 membri

3. Inoltro delle liste dei candidati

L'inoltro delle liste dei candidati è regolato dall'art. 13 della Legge comunale sull'esercizio dei diritti politici. Valgono, in particolare, le seguenti norme:

1. Le liste dei candidati per le elezioni devono essere inoltrate alla Cancelleria comunale al più tardi 34 giorni prima del giorno della votazione, entro le ore 16.00. La Cancelleria certifica l'avvenuta ricezione entro i termini stabiliti.
2. Le liste non possono contenere più candidati rispetto ai seggi da ripartire.
3. Le liste dei candidati per la Giunta comunale devono essere firmate da almeno dieci proponenti aventi diritto di voto nella frazione, che nel contempo non possono figurare come candidati.
4. Le liste dei candidati per l'elezione del Podestà, del Consiglio comunale, del Consiglio scolastico e della Commissione di gestione devono essere firmate da almeno venti proponenti aventi diritto di voto che non possono figurare sulla lista come candidati.
5. Ogni avente diritto di voto può proporre una sola lista elettorale per la stessa carica.
6. Le liste devono:
 - a) recare una denominazione che le distingua dalle altre liste;
 - b) designare senza equivoci i candidati e la carica per la quale vengono proposti;
 - c) essere munite della dichiarazione scritta di ogni singolo candidato di accettare un'eventuale nomina alla carica per la quale viene proposto.
7. Sono nulle le proposte che all'inoltro della lista non sono corredate dalla dichiarazione scritta del candidato di accettare un'eventuale nomina e quelle che non presentano un numero sufficiente di proponenti.
8. Dopo l'inoltro delle liste le candidature non possono essere ritirate.

Poschiavo, 16 agosto 2018

Il Consiglio comunale